



Provincia di Siena



CONSULTA
PROVINCIALE DEL
VOLONTARIATO
DI SIENA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 46 del 27.03.1997
modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 102 del 24.09.2010

Art. 1

E' istituita la Consulta Provinciale del Volontariato della provincia di Siena a norma dell'art.6 L.R. 29/96.

La Consulta Provinciale del Volontariato ha sede presso l'Ufficio Politiche Sociali della Provincia di Siena.

Art. 2

La Consulta Provinciale del Volontariato è composta da tutte le Associazioni di Volontariato ex legge 266/91 aventi sede legale nella provincia di Siena iscritte nel registro regionale del volontariato – sez. provinciale.

Ogni nuova associazione, una volta acquisite le suddette caratteristiche entra automaticamente a far parte di diritto della Consulta.

Tutte le associazioni hanno uguali diritti.

Non esistono motivi per l'esclusione di una associazione dalla partecipazione alla Consulta se non per la decadenza delle caratteristiche sopra descritte, per lo scioglimento volontario della stessa e per recesso dall'iscrizione al registro Regionale del Volontariato.

Art. 3

Gli scopi e i compiti della Consulta provinciale sono:

1. Esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti il volontariato e le politiche sociali;
2. Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni alle tematiche della solidarietà e del volontariato;
3. Coordinare e rappresentare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare alla Provincia o agli Enti Locali;
4. Formulare proposte e promuovere iniziative sulle tematiche della solidarietà, del volontariato e delle politiche sociali alle istituzioni locali e regionali.
5. Indicare i nominativi delle rappresentanze del volontariato dove previsto dalle normative, istituzioni pubbliche e private.
6. Promuovere in accordo con l'Assessore provinciale e su indicazioni del Consiglio Provinciale momenti di promozione e conoscenza della Consulta stessa nei confronti di tutte le associazioni provinciali.

Art. 4

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea Generale delle Associazioni;
- b) il Comitato Esecutivo
- c) Il Presidente - Coordinatore
- d) Il Vice Presidente - Coordinatore

La durata delle cariche del Comitato Esecutivo è triennale senza limite di rieleggibilità.

Tutte le cariche sociali non sono remunerate.

Art. 5

L'Assemblea Generale è composta da 1 (uno) rappresentante di ogni Associazione facente parte della Consulta Provinciale ed è convocata dal Presidente della Consulta anche in luogo diverso dalla sede, almeno 1 (una) volta l'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta a ciascuna Associazione, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente Coordinatore della Consulta convocherà inoltre Assemblee di Zona almeno 1 (una) volta l'anno.

Le convocazioni potranno essere inviate, rispettando i termini di cui sopra, anche per posta elettronica o per fax.

All'interno dell'Assemblea Generale sono costituiti i seguenti settori di attività:

Ambiente

Cultura

Sanitario

Sociale e Finanza etica

Protezione civile

Donazione sangue e organi

Le associazioni entreranno a far parte dei settori di attività ai quali autonomamente decideranno di aderire.

L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima.

L'Assemblea in via straordinaria può essere convocata:

1. su domanda sottoscritta da almeno un quarto delle Associazioni.
2. a seguito di richiesta formale al Presidente della Consulta, da parte del Presidente della Provincia e/o dall'Assessore al Welfare della Provincia.
3. su domanda sottoscritta dei 2/3 dei componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 6

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

1. elegge il Comitato Esecutivo;
2. approva gli indirizzi generali;
3. esprime pareri, formula proposte e promuove iniziative;
4. delibera le modifiche al presente regolamento;
5. indica i propri rappresentanti di cui all'art. 3 comma 5 su proposta dell'esecutivo;

L'Assemblea decide, in prima convocazione con maggioranza del 50% dei membri di diritto, in seconda convocazione con maggioranza del 50%+1 dei presenti.

Ogni componente dell'Assemblea Generale può esprimere un massimo di 3 voti, di cui 2 su delega scritta di altre associazioni.

Art. 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Coordinatore in carica e, in sua assenza, dal Vice Presidente Coordinatore.

Il Presidente Coordinatore della Consulta accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente Coordinatore coadiuvato dal Segretario, se lo ritiene opportuno, nomina in caso di votazioni, 3 (tre) scrutatori scelti tra i presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 18 a un massimo di 26 componenti, garantendo almeno due membri per ogni settore di attività.

Il Comitato Esecutivo elegge a maggioranza assoluta fra i suoi componenti il Presidente Coordinatore, il Vice Presidente Coordinatore e il Segretario.

In casi straordinari ciascun componente il Comitato Esecutivo potrà essere sostituito da un proprio delegato; la delega scritta e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, dovrà essere consegnata al Presidente della Consulta all'inizio della riunione ed allegata al registro delle presenze.

Il Vice Presidente Coordinatore collabora con il Presidente Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In assenza di entrambi presiede uno dei componenti del Comitato eletto provvisoriamente dalla maggioranza di presenti.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente Coordinatore.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, l'Assemblea, su indicazione dell'Associazione di appartenenza, provvederà alla sostituzione nei tempi più brevi possibile.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate ne verrà data comunicazione al Legale rappresentante dell'Associazione di appartenenza per le determinazioni conseguenti.

Il Comitato invita, senza diritto di voto, l'Assessore provinciale al Welfare ed il rappresentante del Volontariato nella Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena alle proprie riunioni.

Art. 9

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 3 (tre) volte ogni anno su convocazione del Presidente inviata per posta o per posta elettronica o per fax almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.

La convocazione del Comitato può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti.

Art. 10

Il comitato esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'Assemblea Generale. Può stabilire rapporti con altri soggetti, avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta, proporre modifiche al regolamento da portare, per la relativa approvazione, alla prima seduta utile dell'Assemblea Generale.

Art. 11

Per la salvaguardia dell'autonomia delle singole associazioni è data loro la facoltà di dissociarsi e di non sentirsi vincolate all'attuazione delle decisioni in ordine alle quali ha espresso dissenso.

Art. 12

Il Presidente Coordinatore della Consulta ed in sua assenza il Vice Presidente Coordinatore cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della L.R. 29/96 e della legge nazionale 266/91.